

N. R.G. 100/2017



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott. Laura Tomasi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA NON DEFINITIVA**

nella causa R.G.L. 100/2017 promossa da:

FRANCESCHINIS LORENZO (Avv. ...)

PARTE RICORRENTE

contro

TRENORD S.R.L. (Avv. STUCCHI OLIMPIO CESARE, GOBBI PAOLA, SAVOIA ANDREA ALESSIO)

PARTE RESISTENTE

OGGETTO: retribuzione

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Come in atti e da verbale dell'udienza del 16/6/2018.

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato il 10/1/2017,

... tutti dipendenti di TRENORD SRL con qualifica e mansioni di capo treno, convenivano in giudizio il datore di lavoro, lamentando che la propria retribuzione durante i giorni di ferie includesse i soli elementi fissi



previsti dall'articolo 48.1.1 del contratto collettivo aziendale Trenord (di seguito: il CCA) del 22/6/2012, e, tra gli elementi variabili, la sola indennità di turno di cui al punto d) dell'articolo 48.1.2, senza prendere in considerazione gli elementi variabili e accessori previsti dagli articoli 75, 76 e 77 del C.C.N.L. della mobilità e attività ferroviarie del 20/7/2012, e dall'articolo 54.2 del CCA.

Allegando la contrarietà della disciplina collettiva alla normativa Ue e alla giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di retribuzione delle ferie annuali, i ricorrenti chiedevano al giudice del lavoro di Milano di accogliere le seguenti domande:

“I. accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti, delle clausole contenute nell'art.31.6 del CCNL della mobilità e attività ferroviarie del 20.7.2012 (dall'I.1.2017 art.30.6 del CCNL 16.12.2016) e nell'art.20.3 del Contratto Aziendale Trenord 22.6.2012 (e s.m.i.), nella parte in cui prevede che i giorni di ferie dei capi treno sono retribuiti con la retribuzione base di cui all'art.48.1.1 e con la sola lett.d (indennità di turno) della retribuzione variabile di cui all'art.48.1.2;

II. accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie dei ricorrenti deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva vantata da ciascun ricorrente, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi, nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dagli

artt.75, 76 e 77 del CCNL 20.7.2012 (dall'I.1.2017 stessi articoli del CCNL 16.12.2017) e dall'art.54 del CCA Trenord (così come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015), specificamente indicati nei punti 4 e 5 del presente ricorso;

III. condannare Trenord Srl, in persona del legale rappresentante prò tempore, a corrispondere in favore di ciascun ricorrente l'importo pari alle differenze retributive dagli stessi vantate tra le somme corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti ai lavoratori a tale titolo in forza dei criteri indicati da codesto giudice in accoglimento della domanda proposta sub II, con riferimento al periodo compreso tra il 1° dicembre 2012 e il 31 dicembre 2016 (con riserva di azione per i periodi successivi), nei seguenti importi:

1. € 1.200,00
2. € 1.200,00
3. € 1.200,00
4. € 1.200,00
5. € 1.200,00



6. *Cassa Euro*

*o in quali altri ritenuti dovuti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, nonché a retribuire i giorni di ferie che ciascun ricorrente godrà successivamente al deposito del presente ricorso con un importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto giudice in accoglimento della domanda proposta sub IP'.*

Si costituiva ritualmente in giudizio la parte resistente, contestando quanto *ex adverso* dedotto e chiedendo il rigetto delle domande siccome infondate in fatto ed in diritto.

All'udienza del 1/6/2018, la causa veniva discussa e decisa con pronuncia del dispositivo di sentenza non definitiva in atti.

Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.

La disciplina collettiva in specie applicabile, risultante dal combinato disposto del CCNL (v. doc. 1 fasc. ric.) e del CCA (v. doc. 2 fasc. ric.) sopra citati, prevede che la retribuzione di ciascun capo treno consti di:

- una parte fissa (art. 48.1.1. CCA)
- una parte variabile (art.48.1.2 e 54 CCA), legata alle tratte e agli orari effettuati e/o all'attività effettivamente prestata.

Il CCNL di settore prevede per i capi treno le seguenti indennità che compongono la parte variabile della retribuzione:

- a- Art. 75: Indennità oraria per lavoro notturno di euro 2,40 e Indennità di pernottato di euro 2,80;
- b- Art. 76: Indennità per lavoro domenicale o festivo di euro 20,00 per la giornata di Domenica; euro 65 per la Pasqua; maggiorazione del 35% delle principali voci retributive per il lavoro festivo;
- c- Art. 77: Indennità di Trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede (da euro 1,30 a euro 2,20 a seconda del servizio svolto).

L'art. 54.2 del CCA prevede per i Capi Treno le seguenti indennità variabili:

- a- incentivo per attività di scorta treno di euro 4.00 per ciascuna ora di scorta sino a 3 ore; oltre il 181esimo minuto euro 4,50 all'ora;
- b- incentivo per giornate di riserva (cioè a disposizione senza servizi assegnati), manovra, traghettamento e formazione treni: euro 8,00 giornalieri;
- c- incentivo di controlleria: per ogni regolarizzazione di titoli di viaggio, che preveda l'applicazione del diritto suppletivo,



un'indennità di euro 2,00, più il 25% dell'importo riscosso a titolo di sovrattassa (in caso di vendita del titolo di viaggio senza esazione suppletiva, il solo 25% dell'importo riscosso).

Ai sensi dell'art. 31.6 del CCNL, durante le ferie, ai dipendenti compete la retribuzione di cui al punto 1.1. e alle lettere c), d) n) del punto 1.2 dell'art. 68 del CCNL medesimo, ossia il minimo contrattuale, gli aumenti periodici di anzianità, gli assegni ad personam pensionabili, l'indennità di funzione quadri, il salario professionale e l'indennità di turno.

L'art. 20 del CCA, nel dettare la disciplina integrativa delle ferie, prevede al punto 3 che la retribuzione da corrispondersi durante le ferie “ è data dalle voci di cui alle lettere a), b), c), d) al punto 48.1.1. e alla lettera d) al punto 48.1.2. dell'art. 48 (retribuzione) del presente contratto”.

In particolare, ai sensi dell'art. 20.3 del CCA, la retribuzione da corrispondersi nel periodo di ferie include le seguenti voci: retribuzione tabellare, aumenti periodici di anzianità, assegni ad personam pensionabili, indennità di funzione, indennità di turno.

Si ricava dalla citata disciplina che le indennità per lavoro notturno, per lavoro domenicale o festivo, per trasferta (previste dal CCNL), nonché l'incentivo per attività di scorta, l'incentivo per attività di riserva e l'incentivo di contolleria (previsti dal CCA) non concorrono a comporre la retribuzione spettante durante i giorni di ferie.

I ricorrenti hanno allegato la nullità dell'art. 20.3 del CCA e/o dell'art. 31.6 del CCNL 20.7.2012 (sostituito dall'1/1/2017 dall'analogo art. 30.6 del CCNL 16.12.2016) per contrarietà a norme imperative, costituite dall'art. 4 della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, come interpretato dalla Corte di giustizia.

La tesi dei ricorrenti risulta parzialmente fondata.

L'art. 7 della citata direttiva 2003/88/CE, rubricato *Ferie annuali*, prevede:

“1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.

La direttiva 2003/88/CE è stata attuata dallo Stato italiano con il decreto legislativo 66 del 2003, il cui art. 10, *Ferie annuali*, prevede:

“1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 2109 del codice civile , il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.



*Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all' articolo 2 , comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.*

*2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”.*

La Corte di giustizia, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88, anche alla luce dell'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, ha affermato nella sentenza *Williams* (115/11/2011, in causa C-155/10, relativa a un pilota di linea), che, ai sensi di detta disposizione, la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Benchè, infatti, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto dell'interessato, di godere, nel corso del periodo di riposo, di condizioni economiche *paragonabili* a quelle relative all'esercizio del suo lavoro

In presenza di una retribuzione composta da parte fissa e parte variabile, anche le voci variabili debbono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino “*qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro*” (ad esempio, le indennità per il tempo trascorso in volo per i piloti di linea), oppure di indennità correlate “*allo status personale o professionale*” del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità e alle qualifiche professionali).

Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni (es. spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base), non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali (sentenza *Williams* cit.).

Spetta al giudice nazionale valutare il “*nesso intrinseco*” che intercorre tra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore. Tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo (sent. ult. cit.).

Nella sentenza *Z.J.R. Lock* (22 maggio 2014, in causa C-539/12), relativa al calcolo della retribuzione delle ferie di un consulente interno per le vendite di energia, la Corte di giustizia, applicando i criteri stabiliti nella pronuncia *Williams*, ha ritenuto dovesse essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione da



corrispondersi durante le ferie anche la media delle provvigioni percepite dall'interessato durante un periodo rappresentativo di tempo. La Corte ha, in particolare, rigettato l'argomento secondo cui il venditore in questione avrebbe comunque fruito, durante le ferie, di uno stipendio paragonabile a quello percepito nel corso del periodo di lavoro, avendo potuto disporre, nel corso di tale periodo, non soltanto dello stipendio di base, ma anche della provvigione derivante dalle vendite che egli aveva realizzato nel corso delle settimane precedenti il periodo di ferie annuali di cui trattasi. La Corte ha infatti ritenuto che *“malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. Infatti [...] il lavoratore non produce provvigioni nel corso del suo periodo di ferie annuali. Di conseguenza, [...] il periodo successivo a quello delle ferie annuali dà luogo soltanto ad una retribuzione ridotta allo stipendio di base del lavoratore. Tale ripercussione finanziaria negativa può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie, il quale[...] è ancora più probabile in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui la provvigione rappresenta mediamente più del 60% della retribuzione percepita dal lavoratore”*.

Dalla ricordata giurisprudenza della Corte di giustizia emerge che, per essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie, una determinata voce di retribuzione variabile deve rispondere ai seguenti requisiti:

- a) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato; *inoltre*
- b) deve compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni, *oppure* deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato.

Al contrario, voci che rimborsino spese occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento le proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie.

Com'è noto, le sentenze della Corte di giustizia hanno efficacia *erga omnes* e comportano la necessità di interpretare il diritto interno in senso conforme alle stesse (v. CGUE, 5/10/204, in cause riunite C-397/01-403/01, nonché, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. SU n. 8486/2011).

Nel caso di specie, occorre pertanto verificare, alla luce dei principi stabiliti dal giudice europeo, se le voci della retribuzione variabile dei ricorrenti, di cui agli articoli 75, 76, 77 del C.C.N.L. e di cui all'articolo 54.2 del CCA costituiscano elementi retributivi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte



dagli interessati, che compensino specifici disagi derivanti dalle mansioni stesse, oppure siano correlati allo status professionale o personale degli interessati.

Ad avviso del giudicante, deve pervenirsi a un giudizio negativo con riferimento all'indennità per lavoro notturno e all'indennità per il lavoro domenicale o festivo.

Dette indennità, infatti, non risultano intrinsecamente connesse alle peculiari mansioni svolte dai ricorrenti, ossia quelle di capo treno, essendo il lavoro notturno, domenicale o festivo non una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi altra attività espletabile in regime di subordinazione. Difetta, pertanto, il primo requisito richiesto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e indennità.

Nemmeno l'indennità di trasferta appare computabile nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie.

Secondo quanto ha allegato dalla parte resistente e non specificamente contestato dai ricorrenti, detta indennità di trasferta risulta esente da imposizione fiscale e contributiva ed è, pertanto, assimilabile a un rimborso spese, escluso dagli elementi che compongono il reddito da lavoro. Detta tesi appare corroborata dalla circostanza che l'indennità in questione non sia presente in tutte le buste paga dei ricorrenti, e non abbia lo stesso importo in ciascuna busta paga. Se ne trae, ad avviso del giudicante, che la citata indennità di trasferta è assimilabile a quelle "*spese occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento le proprie mansioni*" che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, non devono essere computate nella retribuzione da corrispondersi durante il periodo di ferie.

Quanto all'indennità per l'attività di controlleria, essa è invero intrinsecamente connessa alle mansioni di capotreno svolte dai ricorrenti, ma non compensa uno specifico disagio legato alla mansione, né è correlata allo status professionale in sé degli interessati. Trattasi, infatti, di un incentivo di tipo eventuale e variabile, legato alla repressione dell'evasione tariffaria, che viene corrisposto ogni qualvolta il capotreno accerti che un utente è salito a bordo senza titolo di viaggio, come risulta anche dall'esame delle buste paga dei ricorrenti, ove questa voce non è sempre presente ed è comunque di importo differente in ciascuna busta paga. Non pare, da un lato, che la repressione della evasione tariffaria possa considerarsi un "disagio" specifico legato alla mansione, quantomeno in difetto di allegazioni sufficientemente specifiche dei ricorrenti sul punto. Dall'altro lato, si tratta di un emolumento "aleatorio", posto che la corresponsione dello stesso dipende dalla circostanza, estranea alla sfera di volizione del capotreno, che un utente salga a bordo senza titolo di viaggio. Non



può quindi considerarsi che l'incentivo in parola sia legato al mero possesso dello status di capo treno.

Al contrario, ritiene il giudicante che le voci retributive "incentivo per attività di scorta" e "incentivo per attività di riserva", di cui all'art. 54.2 del CCA, rispondano ai criteri individuati dalla Corte di giustizia per l'inclusione nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali.

Dette indennità risultano, anzitutto, intrinsecamente connesse alle mansioni di capotreno, poiché le stesse sono corrisposte in ragione delle peculiari caratteristiche dell'attività di capo treno, che comporta l'alternanza tra periodi di servizio a bordo treno e periodi di messa a disposizione presso l'impianto ferroviario (cfr. la definizione di attività di scorta e di condotta contenuta nell'art. 28.2 lett. C) del CCNL di settore). Ciò trova riscontro nella circostanza che le indennità in questione figurino nella maggioranza delle buste paga dei ricorrenti.

Dette indennità, inoltre, dipendono dallo *specifico status professionale del capo treno*, essendo previste dall'art. 54.2 del CCA (e dall'accordo modificativo dell'11/3/2015 sub doc. 2 fasc. ric.) *appositamente* per il personale dotato della qualifica di capo treno. Esse sono, pertanto assimilabili a quelle "*integrazioni collegate [...] alle qualifiche professionali*" che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.

Dall'esame delle buste paga dei ricorrenti risulta, altresì che dette indennità raggiungono sovente l'importo di circa 250 euro mensili, cifra la cui mancata disponibilità, per lavoratori che percepiscono uno stipendio pari a circa euro 3500 lordi, appare comunque significativa e in grado di incidere sulla decisione se fruire o meno delle ferie. Va infatti osservato che, nella citata sentenza *Z.J.R. Lock*, la Corte di giustizia ha ritenuto certamente dissuasiva dell'esercizio del diritto al godimento delle ferie una diminuzione della retribuzione pari al 60%, ma non ha escluso che anche diminuzioni inferiori a tale percentuale possano avere un effetto dissuasivo (cfr. punto 22 della sentenza, ove la Corte si limita ad affermare che l'effetto dissuasivo è "ancora più probabile" in presenza di una diminuzione del 60% della retribuzione).

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il giudicante che le voci retributive "incentivo per attività di scorta" e "incentivo per attività di riserva" debbano essere computate nella base di calcolo della retribuzione da percepire durante le ferie annuali.

Del resto, non si può non osservare che una analoga valutazione, circa la necessità di includere nella base di calcolo della retribuzione delle ferie, anche le indennità legate intrinsecamente alle mansioni e allo status del personale viaggiante, è stata compiuta dalle parti sociali nella contrattazione integrativa



relativa ad altre società operanti nel settore della mobilità e delle attività ferroviarie (v. art. 14.3 lett. E) del CCNL integrativo del gruppo FS del 20/7/2017, che computa nel calcolo della retribuzione da godere durante le ferie la “indennità di utilizzazione professionale”).

Ciò posto, l’art. 20.3 del CCA TRENORD, nella parte in cui non prevede l’inclusione, nella retribuzione da corrispondere ai ricorrenti durante le ferie, delle voci “incentivo per attività di scorta” e “incentivo per attività di riserva”, di cui all’art. 54.2 del medesimo CCA, deve dichiararsi nullo, per contrarietà a norma imperativa, costituita dall’art. 10 d.lgs. 66/2003, di attuazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Le ricordate disposizioni, infatti, debbono ritenersi norme imperative, in quanto norme di disciplina del diritto fondamentale e inderogabile del lavoratore, tutelato dall’art. 36 Cost. e dall’art. 31 della Carta dei diritti Ue, a godere di ferie retribuite.

Non deve, invece, essere dichiarata la nullità dell’art. 31.6 del CCNL 20.7.2012 (sostituito dall’1/1/2017 dall’analogo art. 30.6 del CCNL 16.12.2016), poiché la mancata inclusione di dette voci nella riportata disposizione dipende dalla circostanza che trattasi di voci non previste dalla contrattazione collettiva nazionale, ma solo da quella integrativa.

In conseguenza della pronuncia di nullità dell’art. 20.3 del CCA appena adottata, i ricorrenti hanno diritto al ricalcolo della retribuzione goduta durante il periodo di ferie, per il periodo dall’1/12/2012 al 31/12/2016 (richiesto in ricorso), con inclusione delle voci “incentivo per attività di scorta” e “incentivo per attività di riserva” nella base di calcolo. Per le ragioni già esposte, invece, deve essere rigettata la domanda di inclusione, nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi durante il periodo di ferie, delle altre voci di retribuzione variabile menzionate in ricorso.

Poiché la Corte di giustizia ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie, come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, appare corretto calcolare le voci “incentivo per attività di scorta” e “incentivo per attività di riserva” sulla media dei compensi percepiti dai ricorrenti, a tale titolo, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute, come proposto in ricorso.

Risulta, pertanto, necessario rimettere la causa sul ruolo ed esperire CTU contabile onde accertare l’entità delle differenze retributive spettanti ai ricorrenti in forza dell’accertato diritto all’inclusione, nella retribuzione spettante in periodo di ferie, delle voci “incentivo per attività di scorta” e “incentivo per attività di riserva”.

Le spese processuali saranno liquidate con la sentenza definitiva.

**P.Q.M.**



Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:

1. Accerta e dichiara la nullità dell'art. 20.3 del Contratto aziendale Trenord, nella parte in cui non prevede l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere ai ricorrenti durante le ferie, delle voci "incentivo per attività di scorta" e "incentivo per attività di riserva", di cui all'art. 54.2 del Contratto aziendale Trenord;
2. Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascun giorno di ferie con una retribuzione comprensiva, oltre che delle voci di cui all'art. 48.1.1. e 48.1.2. lett d) del Contratto aziendale Trenord, anche delle voci di retribuzione variabile "incentivo per attività di scorta" e "incentivo per attività di riserva", previste dall'art. 54.2 del Contratto aziendale Trenord, calcolate sulla media dei compensi percepiti dai ricorrenti nei dodici mesi precedenti le ferie;
3. Rimette la causa sul ruolo onde accertare l'entità della differenze retributive spettanti ai ricorrenti in conseguenza dell'accertamento di cui al punto 2);
4. Rigetta le domande dei ricorrenti volte a ottenere l'inclusione, nella retribuzione spettante in periodo di ferie, delle altre componenti della retribuzione variabile indicate in ricorso;
5. Spese al definitivo.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.  
Milano, 19/06/2018

IL GIUDICE DEL LAVORO

(Dott. Laura Tomasi)

